

DEC. LEG. N° 624 del 25/11/96

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.
(S.O.G.U. n. 293 del 14/12/96)

Titolo II

“Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive a cielo aperto o sotterranee, nonché agli impianti pertinenti di superficie”

Capo III

“Norme applicabili alle attività sotterranee”

Controllo delle presenze in sotterraneo

Art. 62

Il direttore responsabile provvede affinché in ogni momento siano noti il numero ed i nomi delle persone presenti in una miniera o in una cava sotterranea; l'elenco di tali persone deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'autorità di vigilanza competente.

Altre norme correlate

DEC. PRES. REP. 9/04/59 n° 128

Norme di polizia delle miniere e delle cave
(S.O.G.U. n. 87 del 11/04/59)

Testo coordinato con il Decreto legislativo 25/11/1996 n. 624
(S.O.G.U. n. 293 del 14/12/96)

Titolo II

“Denunce esercizio-Piani dei lavori-Programmi disciplina interna del lavoro-Infortuni”

Capo IV

“Disciplina interna del lavoro”

Sorveglianza

Art. 47

E' vietato trattenersi nei sotterranei di una miniera o cava al personale che ha ultimato il proprio turno di lavoro nonché a persone comunque inopere, salvo autorizzazione della direzione.

Art. 49

Avuto riguardo delle caratteristiche del sotterraneo ed al numero degli operai presenti, il direttore fissa un numero minimo di sorveglianti che per ogni turno devono essere presenti e reperibili nel sotterraneo.

Art. 50

Per ogni turno di lavoro, i cantieri in cui sono occupati operai devono essere ispezionati almeno una volta dal sorvegliante.

Al termine di ogni turno il sorvegliante ha l'obbligo di accertare, prima di allontanarsi dalla miniera o cava, che nessun suo dipendente sia rimasto in sotterraneo senza autorizzazione.

DEC. PRES. REP. 20/03/56 n° 320

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.
(S.O.G.U. n. 109 del 5/05/56)

Capo I

“Disposizioni generali”

Divieto di permanenza in sotterraneo oltre l'orario di lavoro

Art. 10/320

Il lavoratore non può rimanere in sotterraneo oltre il proprio orario di lavoro, salvo giustificati motivi di carattere eccezionale.

*{La soc. **smaac** non si assume alcuna responsabilità per i testi riportati.}*